

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 21**

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**GIUSEPPE CIARRAPICO**


**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,  
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino  
il 30 giugno 2011**

---

**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari**  
**Tel. 0776- 3209270 - fax 0776- 21101**

Prot. n. 52/33



**AL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Piazza Madama**

**00186 - R O M A**

**In riferimento all'ordinanza emessa da questo Giudice il 21.06. 2011 che si allega in copia, si tramettono copia degli atti relativi alla posizione di Ciarrapico Giuseppe.**

**N. 2472/10 R.GIP**

**C/ CIARRAPICO GIUSEPPE.**

**Cassino,**



**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Maria Antonia WARDONE**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**R O M A**

**Per ricevuta.**

**Roma,**

N. 1508/10 RGNR  
N. 2472/10 RG.GIP



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**SEZIONE UNICA PENALE**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

Il Giudice dott.ssa Donatella Perna

Decidendo sull'eccezione avanzata all'udienza del 3.5.2011 dalla difesa di Ciarrapico Giuseppe e Gianlorenzo Paolo, imputati di diffamazione a mezzo stampa con riferimento all'articolo pubblicato sul quotidiano "Nuovo Molise Oggi" in data 11.2.10, affinché sia applicata al Ciarrapico la causa di non punibilità ex art. 68 Costituzione, essendo all'epoca del fatto il Ciarrapico Senatore della Repubblica, come documentato in atti;

Sentito il P.M. che si è opposto, rilevando che nel caso di specie non è ravvisabile alcun collegamento necessario tra l'articolo in questione e le funzioni di parlamentare svolte dall'imputato;

Considerato poichè l'articolo in oggetto - nel quale si adombra un personale interessamento del Giudice dott.ssa Laura Scarlatelli nella causa di lavoro riguardante il manager Florio Sergio - non sembra rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie del parlamentare, sicchè non appare *prima facie* applicabile l'esimente invocata;

Considerato che, a norma dell'art. 3 co. 4 della L. n. 142 del 20.6.03, qualora non ritenga di accogliere l'eccezione di parte sull'applicabilità dell'art. 68 co. 1 Costituzione, il Giudice trasmette senza ritardo copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto, affinché questa effettui il vaglio pregiudiziale sulla applicabilità dell'esimente che le è riservato;

Considerato che altrettanto non può dirsi per Gianlorenzo Paolo, non essendo prevista la estensibilità dell'art. 68 Costituzione ai coimputati non parlamentari;

P.Q.M.

Visto l'art. 3, commi 2, 4 e 5 legge n. 140/2003, dispone separarsi la posizione di Gianlorenzo Paolo da quella di Ciarrapico Giuseppe e, con riferimento a quest'ultima, dispone trasmettersi copia degli atti del processo al Senato della Repubblica.

Sospende il processo nei confronti di Ciarrapico Giuseppe fino alla deliberazione del Senato della Repubblica.

Cassino, udienza del 21.6.2011



Il Giudice  
Donatella  
Perna

